



# Comune di Cupra Marittima

## Provincia di Ascoli Piceno

**COPIA**

### ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUM. 24 DEL 25-03-2021

**Oggetto:** Causa R.G. 1428/2015 Comune di Cupra Marittima/Marcozzi+ altri - sentenza Corte di Appello di Ancona n. 1161/2020 (pubbl. 05.11.2020) individuazione procuratore ad litem e conferimento incarico legale per ricorso in Corte di Cassazione.

L'anno duemilaventuno addì venticinque del mese di marzo alle ore 18:25, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro, dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

<b>PIERSIMONI ALESSIO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>SPINA LUCIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>LUCIANI DANIELA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>
<b>IMBERTI FAUSTO GIOVANNI</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>SACCHINI ELEONORA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 4 e assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. STEFANO ZANIERI

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIERSIMONI ALESSIO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile

S

## LA GIUNTA COMUNALE

**DATO ATTO** che, nel rispetto di quanto stabilito con decreto sindacale n. 4 del 16/04/2020 emanato ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, la seduta si è svolta in videoconferenza, con l'utilizzo di dotazioni informatiche e in modalità Zoom, secondo criteri di trasparenza e tracciabilità.

**PREMESSO** che è in corso una causa tra il Comune di Cupra Marittima e i sig.ri Marcozzi Danilo, Marcozzi Emilio e Giosuè Aldo avente ad oggetto l'indennizzo per acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 di cui al decreto del 07.10.2017, di un terreno di mq 1420 di proprietà pro indiviso dei **sig.ri Marcozzi Danilo e Marcozzi Emilio (per la quota di 2/3) e del sig. Giosuè Aldo (per la quota di 1/3)** acquisito dal Comune di Cupra Marittima, senza perfezionamento delle procedure espropriative, al fine di realizzare la pista ciclabile intercomunale Cupra Marittima-Grottammare;

**VISTA E RICHIAMATA** la sentenza n. 1161/2020 emessa dalla Corte di Appello di Ancona e pubblicata il 05.11.2020 (causa R.G. 1428/2015) che ha condannato il Comune di Cupra Marittima al pagamento in favore dei proprietari Marcozzi Danilo, Marcozzi Emilio e Giosuè Aldo della somma complessiva di € 487.167,00, oltre interessi, riconosciuta quale indennizzo in loro favore;

**VISTO E VALUTATO** il parere legale emesso dall'avv. Marco Tomassini del Foro di Fermo ed acquisito al prot. n. 3290 del 15.03.2021, in merito alle possibilità di ricorso in Cassazione della sentenza Corte di Appello di Ancona n. 1161/2020;

### **CONSIDERATO:**

-che, pur nella consapevolezza dell'alea fisiologica sottesa alla proposizione del ricorso, a parere dell'avv. Marco Tomassini sussistono margini di impugnazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona e dunque di cassazione della stessa con rinvio;

-che in caso di ricorso in Cassazione è possibile richiedere la sospensione della esecutività della sentenza impugnata, stante la ricorrenza nel caso di specie, alla luce dell'ammontare dell'indennizzo riconosciuto, di un rischio reale ed innegabile per l'Ente di subire un danno grave ed irreparabile;

**RITENUTO** di dover adottare ogni decisione idonea a tutelare e difendere le ragioni dell'Ente;

**RITENUTO** di autorizzare il Sindaco del Comune di Cupra Marittima a ricorrere in Cassazione contro la sentenza n. 1161/2020 emessa dalla Corte di Appello di Ancona (pubbl. 05.11.2020), ed affidare ad un legale esperto amministrativista l'incarico di rappresentanza e difesa processuale dell'Ente, per infondatezza delle ragioni di fatto e di diritto sottese al ricorso in esame, conferendogli apposito incarico legale di rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio;

**RITENUTO** a tal fine di indicare, quale procuratore *ad litem* del Comune di Cupra Marittima l'avv. Marco Tomassini del Foro di Fermo, con studio in Fermo c.so Cefalonia n. 46, in possesso delle richieste competenze e di comprovata esperienza nell'ambito del diritto amministrativo, come da *curriculum vitae* depositato agli atti;

**VISTO** il preventivo, trasmesso dal suddetto legale per le prestazioni sopra indicate in data 19.03.2021 (acquisito al prot. 3503 del 19.03.2021), redatto nel rispetto dei parametri medi previsti per tale procedimento dal D.M. n. 55/2014, con un onorario previsto di € 11.840,40 oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge se dovuta, e oltre al contributo unificato pari ad 2.428,00;

**RITENUTA** la congruità e la correttezza del precitato preventivo;

### **CONSIDERATO:**

- che l'art. 17 del d.lgs. n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, *"la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 e s.m.i."*;
- che la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso d.lgs. n. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto: lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

- che in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia di € 40.000,00, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;

#### **ATTESO:**

- che il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune;
- che al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa;
- che allorquando in relazione alla maggiore complessità delle prestazioni occorrenti per la efficace tutela dell'Ente, il compenso pattuito diventi insufficiente per il proseguo dell'attività, il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune in modo tale da consentire la valutazione della necessità di assumere ulteriore impegno di spesa;

#### **CONSIDERATO** che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione:

- la sottoscrizione della classica procura alle liti da parte del Sindaco del Comune integra idonea forma scritta atta a rendere pienamente valido l'incarico, in quanto: *"in tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della pubblica amministrazione, il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'autorità tutoria"* ed *"in particolare, nell'ipotesi in cui parte conferente sia l'organo rappresentativo di un ente pubblico (comune), il formale conferimento della procura alla lite ed il concreto esercizio della rappresentanza processuale della parte configurano il perfezionamento in forma scritta del sottostante contratto di patrocinio"* (sentenza S.C. n. 10707 del 15.05.2014);
- che ancor più recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito che è *"senz'altro da condividere e recepire l'indirizzo giurisprudenziale a tenor del quale in tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ."*;

**VISTO** il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 in corso di formazione;

#### **VISTI:**

- il D.lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici dei servizi;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgvo 18/08/2000, n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti legalmente espressi in forma palese per appello nominale;

## **D E L I B E R A**

- 1. DI DICHIARARE** la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2. DI AUTORIZZARE** il Sindaco *pro-tempore* del Comune di Cupra Marittima a proporre ricorso in Cassazione, in nome e per conto dell'Ente, avverso la **sentenza Corte di Appello di Ancona n. 1161/2020 (pubbl. 05.11.2020)**, causa R.G. 1428/2015 tra il Comune di Cupra Marittima e i sig.ri Marcozzi Danilo, Marcozzi Emilio e Giosuè Aldo.
- 3. DI DARE ATTO** che in caso di ricorso in Cassazione è possibile richiedere la sospensione della esecutività della sentenza impugnata, stante la ricorrenza nel caso di specie, alla luce dell'ammontare dell'indennizzo riconosciuto, di un rischio reale ed innegabile per l'Ente di subire un danno grave ed irreparabile;

4. **DI AFFIDARE**, per i motivi esposti in premessa, l'incarico del legale patrocinio dell'Ente all'avv. Marco Tomassini del Foro di Fermo, con studio in Fermo c.so Cefalonia n. 46, conferendogli apposito incarico legale di difesa in giudizio.
5. **DI PRENOTARE** l'importo € 11.840,40 oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge se dovuta, e oltre al contributo unificato pari ad 2.428,00, come da preventivo presentato in data 19.03.2021 (acquisito al prot. 3503), che sarà oggetto di successivo impegno di spesa con apposita determinazione assunta dal Responsabile Area Tecnica, assegnatario dei fondi, con imputazione dell'onere al capitolo 138 "*Spese per liti, arbitraggi, consulenze e transazioni*" –, del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 in corso di formazione.

Quindi con successiva votazione unanime legalmente espressa in forma palese per appello nominale, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 18/08/2000, n. 267.

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 27 DELL'ANNO 25-03-2021  
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGVO N.267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 25-03-2021

Il Responsabile del servizio  
**F.to ARCH. LUCA VAGNONI**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 25-03-2021

Il Responsabile del servizio  
**F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL PRESIDENTE**  
F.to PIERSIMONI ALESSIO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. STEFANO ZANIERI

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene in data odierna pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ( art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69) e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000.

*Dalla residenza municipale, li, 09-04-2021*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. STEFANO ZANIERI

---

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

*Dalla residenza municipale, li, 09-04-2021*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. STEFANO ZANIERI